

STUDIO DEL NOTARIATO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Acquisto quote, obbligo motivazione

Obbligo di motivazione e di trasmissione della delibera alla Corte dei conti e all'Antitrust per l'acquisto di partecipazioni sociali da parte di pubbliche amministrazioni. Lo studio n. 229-2017 della Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del Notariato approfondisce le novità del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (dlgs 19 agosto 2016, n. 175). Data la natura pubblicistica dei soggetti coinvolti la legge richiede cautele particolari per il compimento di determinati atti per garantire i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa.

In particolare, in caso di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, anche attraverso aumenti di capitale, da parte di una pubblica amministrazione occorre la delibera motivata analiticamente sulla necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dalla legge, con le ragioni di convenienza economica, sostenibilità finanziaria e di compatibilità con le norme europee in materia di aiuti di stato. L'amministrazione dovrà inviare poi l'atto alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Antitrust che verificherà la conformità alle norme a tutela della concorrenza e del mercato ed emetterà, entro sessanta giorni, un parere motivato a cui l'amministrazione dovrà conformarsi.

Sempre in attuazione di tali principi, la legge prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

L'art. 7, comma 7, dlgs 175/2016 estende, poi, l'onere di motivazione analitica alle modifiche dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività, alla trasformazione della società, al trasferimento della sede so-

ciale all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione e, secondo l'interpretazione fornita dallo studio del Notariato, anche ai casi di fusione e scissione.

Regole meno stringenti invece per l'alienazione di partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni; l'art. 10, comma 1, stabilisce, infatti, che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche non richiedono l'obbligo di motivazione e di trasmissione delle delibere, ma devono comunque rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione mediante il ricorso a procedure concorrenziali di evidenza pubblica; un'eventuale clausola statutaria che consenta l'esercizio della prelazione in violazione di tali regole, poste a presidio di fondamentali esigenze di ordine pubblico economico, deve ritenersi nulla. Solo in casi eccezionali, a seguito di delibera motivata dell'organo competente sulla convenienza economica, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

Lo studio del Notariato mette in evidenza, quindi, la forte connessione tra momento deliberativo e negozi di sottoscrizione e/o cessione delle partecipazioni sociali, con riflessi di natura pubblicistica e privatistica e il notaio, chiamato a ricevere tali atti, dovrà verificare la legittimazione delle parti e, in particolare, il rispetto delle prescrizioni imposte dal dlgs 175/2016 per la pubblica amministrazione.

Domenico Chiofalo

© Riproduzione riservata

